

**Obblighi di riservatezza delle informazioni**

1. Il termine “Informazione Riservata” usato in questo Protocollo di Intesa significa qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata “Parte Comunicante”) all’altra (in seguito denominata “Parte Ricevente”) (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura “riservata” o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l’abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva.

2. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione oggetto del presente Protocollo di Intesa senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le società appartenenti ai gruppi RAI e COMUNE e da queste controllate, direttamente o indirettamente, non sono considerate terze ai fini del presente articolo.

3. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. Una volta accertata un’eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l’ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.

4. Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria all’esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa e dovrà dare a tali dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in ordine alle obbligazioni da essa assunte con il presente Protocollo di Intesa, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l’adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.

5. Il presente Protocollo di Intesa non si applicherà a tutte le informazioni che:  
- siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte Ricevente; o

- siano a conoscenza della Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la
- Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest'ultima); o
- vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per l'ulteriore diffusione di tali informazioni; o
- debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adoperi, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale autorità, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.

6. Gli obblighi della Parte Ricevente secondo il presente Protocollo di Intesa relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due (2) anni dalla data di comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo di Intesa.

7. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

8. La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera di controllo prontamente su richiesta scritta della Parte Comunicante ed in ogni caso quando non più necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti.